



COMUNE DI PIEVE TORINA

Provincia di Macerata

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 30-03-2019

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019. CONFERMA ALIQUOTA DI IMPOSTA 2018.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Gentilucci Alessandro	P	MARSILI CLAUDIO	P
PETROFF JALAMOFF PETIA	P	LUCCIO ELISABETTA	P
CIUFFETTI GIANCARLO	P	CRISTALLINI DANIELE	P
LAPUCCI MANUELE	P	LAPUCCI FERNANDO	P
MARCHETTI ALESSANDRA	P	SERVILI TIZIANA	P
RIVELLI ATTILIO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Gentilucci Alessandro in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor ERCOLI PASQUALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

MARCHETTI ALESSANDRA
LUCCIO ELISABETTA
SERVILI TIZIANA

Immediatamente eseguibile	S	Comunicata ai Capigruppo	N
---------------------------	---	--------------------------	---

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 25-03-2019

Il Responsabile del servizio
F.to **MANCINELLI LUANA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce, con decorrenza 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), precisando che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;
- la I.U.C., nelle componenti Tasi, Tari e IMU, è disciplinata dai successivi commi dal 639 al 714 del citato articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013;
- il comma 682, prevede che con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 446/1997, il Comune disciplina l'applicazione della I.U.C.;
- le componenti la I.U.C., ovvero Tasi e Tari sono di nuova istituzione;
- è stato predisposto il Regolamento comunale per l'applicazione della I.U.C.- Imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 03.09.2014;
- i commi 669 e 671 dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, prevedono che il presupposto impositivo della Tasi sia il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e di aree edificabili, definiti ai fini IMU, ad eccezione dei terreni agricoli;
- i commi 675 e 676 dell'articolo 1 della richiamata legge, specificano che la base imponibile della Tasi è quella prevista per l'applicazione dell'IMU e che l'aliquota di base sia pari all'1 per mille;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- i sensi del comma 677, è consentito determinare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e altre minori aliquote, riguardo alle diverse tipologie di immobile e che per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;
- il precedente comma 683 prevede che il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della Tasi in conformità con i servizi indivisibili individuati, con l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei costi alla cui copertura la Tasi è diretta;

CONSIDERATO che occorre delineare il concetto generale di servizi pubblici, classificati nel modo seguente:

- 1- servizi indivisibili e non individualizzabili anche detti generali: sono servizi rivolti a tutta la collettività indistintamente e non si può misurare l'utilità per il singolo individuo.*
- 2- servizi divisibili e individualizzabili, anche detti speciali, che sono quei servizi forniti a chiunque ne faccia richiesta, come ad esempio la scuola, il rilascio di certificati, domande, ecc.*
- 3- per servizi indivisibili dei Comuni si intendono ad esempio, la pubblica sicurezza, la vigilanza, la tutela del patrimonio artistico e culturale, l'illuminazione pubblica, i servizi*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 30-03-2019 COMUNE DI PIEVE TORINA

cimiteriali, i servizi di manutenzione stradale e del verde pubblico, i servizi socio-assistenziali, il servizio di protezione civile e di tutela degli edifici e aree comunali;

RICHIAMATA la propria deliberazione consiliare n. 5 del 17/03/2018, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote Tasi per l'anno 2018:

	ALIQUOTA TASI
Abitazioni principali e relative pertinenze (come definite e dichiarate ai fini IMU)	2,00 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze cat. A/1-A/8-A/9 (come definite e dichiarate ai fini IMU)	2,00 per mille

Dando atto che per abitazione principale e pertinenze, si intende:

- a1) per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- a2) per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle Categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 l'aliquota TASI dell'anno 2018;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019), la quale non prevede il blocco per il 2019 degli aumenti delle tariffe e aliquote dei tributi degli Enti locali;

RILEVATO che ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis e 15, D.L. 201/2011, le deliberazioni riguardante le aliquote TASI saranno inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze- Dipartimento delle Finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo le modalità previste dal Ministero dell'economia e delle finanze e che la trasmissione deve avvenire entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro 30- trenta- giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (*Finanziaria 2001*), per il quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi, per i servizi locali e per l'approvazione dei Regolamenti, è stabilito entro la data fissata per approvazione dei bilanci di previsione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 30-03-2019 COMUNE DI PIEVE TORINA

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), per il quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 ([GU Serie Generale n.28 del 02-02-2019](#)), con il quale i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti locali per l'anno 2019, sono stati prorogati al 31 marzo 2019;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO della relazione del Sindaco dott. Alessandro Gentilucci, introduttiva del provvedimento;

CON 11 voti favorevoli, su 11 Consiglieri assegnati, 11 presenti e votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

- 1) DI DETERMINARE per l'anno di imposta 2019, la seguente aliquota TASI:
 - **Aliquota 2 per mille per l'abitazione principale e pertinenze di Categorie A1, A8 e A9.**
- 2) DI DARE ATTO che l'aliquota ha effetto dall' 01/01/2019 e conferma quella dell'anno 2018.
- 3) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, D.L. 201/2011.
- 4) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2019, in conformità all'articolo 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267.

5) DI DICHIARARE, con la stessa votazione riportata nelle premesse, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di provvedere.

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.

IL PRESIDENTE
F.to Gentilucci Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

È copia conforme all'originale.
Lì, 25-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot.n.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00

Lì, 25-02-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to ERCOLI PASQUALE

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-03-2019

() perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, TUEL n.267/2000)

() decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, TUEL n.267/2000)

Lì, 31-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
ERCOLI PASQUALE